

Bilancio, vigilanza e controlli n. 8-9/2020

La successione a causa di morte del socio di Srl e il funzionamento dell'assemblea

di Federico Colognato – avvocato

Un importante studio del Consiglio nazionale del notariato ha offerto l'occasione per ripercorrere le problematiche in ordine agli aspetti societari, dal punto di vista assembleare e pubblicitario, che involgono le vicende successorie nelle quali siano comprese partecipazioni di Srl.

La disciplina dell'acquisto *mortis causa* delle quote di Srl e la pubblicità legale

Nel mondo delle Srl, tipologia societaria di maggior predilezione da parte dell'imprenditoria italiana, si pone, frequentemente, nella prassi la questione del corretto funzionamento dell'assemblea allorché un socio originario passi a miglior vita e, in luogo di costui, subentrino gli eredi o legatari, senza tuttavia adempiere alle formalità richieste dall'[articolo 2740](#), cod. civ. in tema di pubblicità presso il Registro Imprese.

A tale riguardo, il Consiglio nazionale del Notariato¹ ha edito un importante studio in ordine alle più frequenti problematiche in ambito assembleare e pubblicitario, allorché uno dei soci venga a mancare. Come noto, in tema di circolazione *mortis causa* delle partecipazioni sociali, l'[articolo 2469](#), cod. civ. prevede che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (o statuto), la partecipazione è liberamente trasferibile ai successori del socio defunto, con la conseguenza che nelle Srl non è necessario adottare una clausola *ad hoc* di continuazione della società con gli eredi del socio defunto².

¹ D. Boggiali, "Successione a causa di morte di quote di s.r.l. e funzionamento dell'assemblea", in Studio Consiglio nazionale del Notariato, n. 61-2020/I del 23 aprile 2020, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 23 aprile 2020.

² In esatta contrapposizione a ciò che avviene, invece, nel mondo delle società di persone dove, dando maggior rilevanza all'aspetto personalistico del socio, per le partecipazioni dei soci a responsabilità illimitata l'articolo 2284, cod. civ. (estensibile a tutte le tipologie di società di persone) impone l'opposto principio della intrasferibilità (anche *mortis causa*, dovendo i soci superstiti (salvo previa clausola contenuta nei patti sociali) liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. Sul punto, cfr. F. Colognato – V. Marocchio, "Le clausole di circolazione *mortis causa* delle partecipazioni nelle società di persone: le clausole c.d. di continuazione", in La rivista delle operazioni straordinarie, n. 2/2018, pag. 2 e ss..

Come si è già avuto modo di precisare³, tuttavia, se il trasferimento della proprietà o di altri diritti sulla quota di Srl è libero e senza vincoli (tranne quelli eventualmente previsti nello statuto sociale) e ha effetto tra le parti dal momento della conclusione dell'atto di trasferimento, l'efficacia del trasferimento nei confronti della società e dei terzi è subordinata alla conclusione dell'*iter* pubblicitario prescritto dall'[articolo 2470](#), cod. civ..

Tale disposizione, infatti, prevede che il trasferimento (a qualsiasi titolo, sia *inter vivos* sia *mortis causa*) delle partecipazioni di Srl ha effetto di fronte alla società (e ai terzi) dal momento del deposito del relativo atto presso il competente Registro Imprese.

Prima dell'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto di trasferimento (unitamente alla documentazione relativa a tale trasferimento prescritta dalla Legge), il beneficiario del lascito (erede o legatario) avente a oggetto la quota di partecipazione di cui era titolare il socio defunto non può partecipare ad alcuna attività sociale né interferire con l'amministrazione societaria, essendo soggetto terzo – privo di alcun diritto attuale – rispetto alla società.

L'acquisto della piena qualità di socio da parte dell'erede o legatario presuppone, quindi:

- sia l'accettazione dell'eredità o l'acquisto del legato da parte del chiamato;
- sia il deposito della documentazione inerente al trasferimento *mortis causa* presso l'ufficio del Registro Imprese⁴.

In particolare, per l'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il Registro Imprese, ex articolo 2470, comma 2, cod. civ. è richiesto il deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese della richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione⁵.

³ Per un approfondimento della tematica relativa all'efficacia dell'iscrizione degli atti societari, sia consentito il rinvio a V. Marocchio – F. Colognato, "Vendita di quote di Srl con riserva di proprietà e iscrizione nel Registro Imprese. Commento a Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2019", in La rivista delle operazioni straordinarie, n. 8-9/2019, pag. 41 e ss..

⁴ Secondo il disposto del comma 2, articolo 2470, cod. civ., infatti, «in caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di Spa». Si ricordi, inoltre, che prima dell'entrata in vigore del D.L. 185/2008, l'*iter* pubblicitario richiedeva altresì anche l'annotazione nel libro soci.

⁵ Da ricordare che la disciplina va integrata, infatti, con 2 disposizioni di legislazione tributaria. L'articolo 7, R.D. 239/1942 dispone che «Nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiuvata alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti. Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta». L'articolo 48, comma 2, D.Lgs. 346/1990, di Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dispone che «Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di 5 anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del registro competente, entro 15 giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo».

Pertanto, l'omessa iscrizione del trasferimento *mortis causa* (o incompleto deposito della documentazione relativa) nel Registro Imprese determina l'inefficacia⁶ nei confronti della società e dei terzi della vicenda successoria⁷.

Il funzionamento dell'assemblea in caso di omessa pubblicità

Come indicato al § precedente, ex [articolo 2470](#), cod. civ. l'acquisto a causa di morte, prima del deposito presso il Registro Imprese della documentazione che attesti tale trasferimento, non è opponibile alla società, non rilevando l'eventuale conoscenza che, *aliunde*, la società o i suoi organi possano aver avuto della morte di un socio e della devoluzione ereditaria della partecipazione al capitale della Srl di cui il medesimo era titolare.

Tuttavia, fintantoché non sia compiuta la prescritta pubblicità commerciale, la quota sociale non viene temporaneamente meno né può considerarsi irrilevante, ma la società e gli organi sociali dovranno operare tenendo comunque conto dell'esistenza di detta quota, sia ai fini della convocazione dell'assemblea, sia ai fini dei *quorum* assembleari.

Quanto al primo tema, è molto discusso chi debba essere ritenuto il "socio" destinatario dell'avviso di convocazione dell'assemblea, dovendosi tener conto dell'orientamento prevalente che ritiene nulla la delibera ogni volta che manchi la convocazione anche di un solo socio, non rilevando l'eventuale presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci⁸.

⁶ Trattasi di una presunzione assoluta, che deroga al principio generale di cui all'articolo 2193, cod. civ., per cui tale inefficacia non è superabile con la prova della conoscenza in capo alla società o ai suoi organi dell'avvenuta devoluzione successoria della partecipazione del socio defunto.

⁷ Tale regola societaria – che dispone l'opponibilità del trasferimento alla società (ed *erga omnes*) solo a seguito dell'adempimento delle formalità pubblicitarie di cui all'articolo 2470, cod. civ. – si ritiene che non incida sulla regola generale in tema di successioni prevista dall'articolo 459, cod. civ. (secondo la quale disposizione, l'effetto dell'accettazione dell'eredità o di pubblicazione del testamento per i legati – e, quindi, il trasferimento dal socio defunto al beneficiario *mortis causa* del lascito – risale al momento di apertura della successione (i.e. al momento della morte del socio originario)). Secondo il Tribunale di Milano Sezione speciale in materia di imprese, 18 maggio 2017 «*La disciplina di pubblicità dichiarativa ex articoli 2193 e 2470, cod. civ. non può rendere inapplicabile lo schema generale di retroattività dell'accettazione dell'eredità di cui all'articolo 459, cod. civ., ai fini della legittimazione ad agire, schema generale da considerare prevalente quando l'accettazione risulti intervenuta medio tempore*», in Società, 2018, II, pag. 160 e ss., nota di C. Di Bitonto, "L'ordinario regime di trasmissione successoria della quota di s.r.l. non è derogato dall'art. 2470 c.c. - il commento".

⁸ In tema, si veda corte d'Appello Roma Sezione lavoro, 22 ottobre 2019 «*Ne consegue che possono dar vita solo ad annullabilità della delibera e non a inesistenza della stessa, come talvolta si è ritenuto in passato, la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, ma solo se tale partecipazione sia stata determinante per la regolare costituzione dell'assemblea. Così, in caso di invalidità dei singoli voti, determinanti per il raggiungimento della maggioranza, la deliberazione collegiale non può ritenersi nulla o annullabile se, attraverso la c.d. prova di resistenza, risulti approvata ugualmente da un numero sufficiente di voti, dedotti gli invalidi*»; Tribunale di Napoli Sezione speciale in materia di imprese, ordinanza, 2 aprile 2019; Tribunale di Roma Sezione speciale in materia di imprese, sentenza 17 ottobre 2016 «*Va sul punto evidenziato che l'articolo 2379, cod. civ. - nel sanzionare la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea in difetto di convocazione - tutela l'interesse di ciascun socio a intervenire e, dunque, a prendere parte al processo di formazione della volontà della società e, più in particolare, di influire su di esso: per tale ragione, secondo l'orientamento dottrinario che appare condivisibile, la deliberazione è nulla anche quando la convocazione sia stata omessa con riferimento a un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire sull'esito della votazione. Non si pone, dunque, un problema di prova di resistenza perché ciò che conta, ai fini della pronuncia di nullità, non è l'esito finale e la possibilità del socio escluso di influire sul voto medesimo, ma la possibilità del socio escluso di influire sulla discussione assembleare. D'altra parte, a ragionare diversamente, nel caso di società in cui vi è un socio di maggioranza, non si vedrebbe neppure la ragione per la quale dovrebbero tenersi le assemblee*»; Cassazione, sentenze n. 27387/2005 e n. 15599/2000.

Alla luce del principio di pubblicità commerciale più volte richiamato, tuttavia, fino al compimento delle formalità indicate, i successori ai quali è devoluta la partecipazione societaria non possono partecipare né ingerirsi nell'attività sociale, essendo terzi estranei alla società medesima: l'assemblea, infatti, è regolarmente convocata ove l'avviso di convocazione sia stato trasmesso al socio che risulti tale dal Registro Imprese, benché deceduto⁹.

Pertanto, anche al fine di garantire il prosieguo dell'attività sociale ed evitare il rischio di una paralisi della società per impossibilità di funzionamento di un suo organo¹⁰, sarà opportuno sollecitare i chiamati – soprattutto laddove abbiano già accettato l'eredità o prestato acquiescenza al lascito in loro favore – di compiere i necessari adempimenti pubblicitari.

Nel periodo di vacanza "sostanziale" del socio (ma "formalmente" in vita, secondo le risultanze del Registro Imprese), in occasione di eventuali delibere dell'assemblea dei soci la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo sia del *quorum* costitutivo sia del *quorum* deliberativo: le delibere assembleari potranno, quindi, ritenersi validamente assunte qualora il voto favorevole degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla Legge o dallo statuto sociale.

Ovviamente, in tale fase, l'assemblea non potrà legittimamente svolgersi in forma totalitaria [ex articolo 2479-bis](#), comma 5, cod. civ., data l'impossibilità di partecipazione effettiva del socio defunto e, quindi, dell'intero capitale sociale.

Il rappresentante comune della quota ereditaria

Allorché gli eredi, cui è devoluta la partecipazione nella Srl, siano almeno 2 e manchi l'indicazione testamentaria delle frazioni della stessa di cui ciascuno diviene titolare in proprietà esclusiva¹¹, in seguito all'iscrizione nel Registro Imprese del trasferimento *mortis causa*, i beneficiari risulteranno contitolari della (unitaria)¹² partecipazione alla Srl, in comunione ereditaria.

⁹ In tal senso, G. Petrelli, "La soppressione del libro soci delle s.r.l.", in *Le Società*, 2009, IV, pag. 425 e ss., in particolare pag. 432, secondo cui «l'omessa iscrizione nel Registro Imprese del trasferimento a causa di morte ne determina l'inefficacia nei confronti della società, negli stessi termini già descritti a proposito dei trasferimenti per atto tra vivi. Per effetto di tale inefficacia, l'erede o il legatario non potranno esercitare i diritti sociali; la convocazione dell'assemblea sarà quindi effettuata dagli amministratori indirizzandola al socio defunto, al domicilio risultante dal Registro Imprese» (conforme, Tribunale di Palermo 30 marzo 2019).

¹⁰ Si pensi alla morte del socio di maggioranza assoluta o dell'unico socio titolare dell'intero capitale.

¹¹ In tal caso, la quota è frazionata già in via testamentaria in plurime *sub* quote quanti ne sono i beneficiari (per un valore pari a quanto a ciascuno assegnato dal testatore).

¹² Si ricordi che per le Srl vale il principio di unicità della quota, tale per cui la stessa non è automaticamente frazionata in caso di suo trasferimento o mancata indicazione espressa dalla sua cessione *pro diviso*. Occorre pertanto, nel caso di assegnazione della stessa in comunione *pro indiviso* o per quote dei comproprietari della stessa, procedere alla divisione formale della partecipazione sociale con assegnazione a ciascun beneficiario della propria porzione (che costituirà, quindi, una quota unica e perfetta) in proprietà esclusiva.

A tal proposito, sarà necessario che, ai sensi dell'[articolo 2468](#), comma 5, cod. civ., sia nominato il rappresentante comune¹³ per l'amministrazione della quota medesima, eletto, per effetto del rinvio agli articoli [1105](#) e [1106](#), cod. civ., dalla maggioranza semplice dei soci partecipanti alla comunione ereditaria, calcolata secondo il valore della quota *pro indiviso* a ciascuno spettante.

Il Legislatore ha, così, inteso semplificare l'individuazione, ai fini della corretta amministrazione dei diritti inerenti alla quota in comunione ereditaria, di un unico soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali, in sostituzione del novero dei partecipanti alla comunione ereditaria (spesso in conflitto tra loro). Questi ultimi, quindi, non potranno pertanto esercitare – *uti singuli* – i diritti sociali inerenti la quota di Srl caduta in successione.

Si deve tener presente che, in caso di mancata nomina del rappresentante comune da parte degli eredi-comunisti, secondo l'orientamento maggioritario non è possibile individuare un soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali relativi. Conseguentemente, il presidente dell'assemblea non potrebbe considerare valido né il voto proveniente da un singolo socio-comunista della quota di Srl, né il voto espresso *uti singuli* da tutti i soci-comunisti della quota¹⁴.

A tal fine, laddove siano presenti tutti i contitolari della partecipazione caduta in successione, il presidente dell'assemblea, verificato il compimento dell'*iter* pubblicitario del trasferimento *mortis causa* e la legittimazione degli intervenuti, potrà invitare i soci-comunisti¹⁵ a nominare seduta stante il

¹³ Sul punto, si veda anche S. Cannizzaro – A. Ruotolo, "Successione di socio di s.r.l., nomina del rappresentante comune da parte degli eredi e intervento in assemblea", in CNN, Quesito n. 118-2008/I.

Secondo Tribunale di Palermo 30 marzo 2019, la nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l'acquisto *mortis causa* della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 1105 e 1106, cod. civ., richiamati dall'articolo 2468, cod. civ.. Traendo, tuttavia, il rappresentante comune la propria legittimazione da quella dei propri mandanti, gli eredi dovranno comunque aver reso opponibile alla società il proprio acquisto (e l'assunzione della qualità di socio).

Si deve, tuttavia, dare atto che, nella modulistica richiesta da molte CCIAA, per l'intestazione della quota ai coeredi è sempre richiesta l'indicazione del rappresentante comune nominato dagli stessi, pena (del tutto arbitraria, in quanto non richiesta dalla Legge) l'incompletezza della documentazione presentata e la non iscrizione del trasferimento *mortis causa*.

¹⁴ G.F. Campobasso, "Diritto commerciale 2. Diritto delle società", a cura di M. Campobasso, Torino, 2015, pag. 197 e ss., in particolare nota. 7; P. Reviglioni, "Sub art. 2468", in Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, pag. 1817 e ss.. Si veda Tribunale di Milano, sentenza n. 2846/2018, che ha annullato una delibera di approvazione del bilancio di una Srl in liquidazione assunta con la presenza e il voto favorevole del solo socio/liquidatore, il quale asseriva di esser ammesso al voto, non solo *uti socius*, ma anche quale partecipante a una comunione ereditaria, nonostante l'assenza del rappresentante comune (ritualmente convocato), il socio/liquidatore, asserendo che ai sensi dell'articolo 1105, comma 1, cod. civ. qualsiasi comunista può comunque esercitare il diritto di concorrere alla gestione delle cose comuni, aveva votato in tale assemblea, anche per conto della quota in comunione ereditaria. La Corte di merito, nell'accogliere le obiezioni della parte attrice, secondo cui il comma 1, articolo 1105, cod. civ. va letto in coordinazione con l'articolo 1106, cod. civ., per cui, una volta nominato il rappresentante comune, «gli altri comunisti non possono, nei confronti dei terzi, dichiarare di rappresentare la comunione ... senza alcuna possibilità che possa essere presunto, in capo a [socio/liquidatore convenuto] stesso, un consenso della maggioranza di comunisti che, evidentemente, manifestano viceversa il proprio dissenso al voto arbitrariamente espresso - di fatto - nell'interesse proprio dal liquidatore».

¹⁵ Da notare che, qualora uno degli eredi-comunisti della quota di Srl ereditata sia anche titolare di una propria personale partecipazione alla medesima società, ciò non comporta confusione delle quote e delle partecipazioni: egli conserva, infatti, la facoltà di esercitare liberamente e autonomamente i diritti sociali relativi alla partecipazione in titolarità individuale, mentre l'esercizio dei diritti sociali relativi alla partecipazione oggetto di comunione ereditaria (ma lo stesso dicasi nel caso di quota oggetto di comunione ordinaria) deve necessariamente essere congiunto e realizzato per mezzo del rappresentante comune.

rappresentante comune, anche limitatamente a quella singola e specifica assemblea¹⁶, al fine di consentire l'esercizio dei diritti sociali inerenti la quota.

Nell'ottica di "gruppo" dei titolari della quota, quindi:

«non ci saranno tanti diritto di intervento all'assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune»¹⁷.

Lo scioglimento della comunione ereditaria da parte dei coeredi: la divisione della quota di partecipazione alla Srl

Allorché gli eredi decidano di procedere all'intestazione della frazione a ciascuno spettante della partecipazione sociale caduta in successione, è necessario procedere allo scioglimento della comunione ereditaria mediante stipula di un atto *inter vivos* di divisione¹⁸ (dell'intera eredità o, quantomeno, parziale e limitata alla sola partecipazione di Srl)¹⁹.

Deve darsi atto che la precedente formulazione dell'[articolo 2482](#), cod. civ. prevedeva, salva diversa disposizione statutaria, la divisibilità automatica delle quote di Srl in caso di alienazione e di successione per causa di morte, purché fossero rispettate le norme in materia di valore nominale della partecipazione. Con la Riforma del 2003, è stato espunto qualsiasi riferimento al principio di divisibilità della quota di Srl, limitandosi il Legislatore a disciplinare all'[articolo 2468](#), comma 5, cod. civ. soltanto i rapporti tra società e comproprietari della quota di partecipazione.

Tuttavia, si ritiene che il principio di divisibilità naturale della partecipazione non sia venuto meno per effetto della suddetta modifica normativa²⁰, data la sopravvenuta superfluità di una disposizione

¹⁶ Sul punto si veda *amplius* P. Guida, "Rappresentanza comune di partecipazioni societarie e riflessi sull'attività notarile", in *Notariato*, 2013, pag. 187 e ss..

¹⁷ Orientamento I.M.1 della Commissione Società del Comitato Triveneto, "Partecipazione totalitaria in comproprietà" - pubbl. 9/10, per la quale afferma altresì che, in caso di partecipazione totalitaria oggetto di comproprietà, la società debba intendersi unipersonale.

¹⁸ O altro atto che abbia l'effetto di importare la cessazione della comunione finora esistente.

¹⁹ Cfr. sul punto, l'orientamento n. 6 della commissione tecnico-giuridica di Unioncamere e del Consiglio nazionale del Notariato, circolare 2 maggio 2019, che prevede «*Ai sensi dell'articolo 2470, cod. civ., comma 2, seconda parte, in caso di successione mortis causa nella quota di una Srl: - ove la successione del de cuius sia regolata dalla legge, in caso di pluralità di chiamati, l'intestazione agli eredi della medesima quota può avvenire solo pro indiviso, in conformità alle norme regolatrici della successione medesima, con nomina del rappresentante comune da parte degli eredi stessi; - ove la successione sia regolata con testamento, in caso di pluralità di chiamati, l'intestazione della quota avverrà in conformità alle disposizioni attributive previste dal medesimo; - in entrambi i casi l'intestazione dovrà avvenire dietro presentazione della documentazione prevista in tema di trasferimenti a causa di morte nella Spa per la relativa annotazione nel libro dei soci ossia della documentazione prevista dall'articolo 7, R.D. 239/1942 (certificato di morte, copia del testamento se esiste, atto di notorietà giudiziale o notarile, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o di legatario, prova che è stata presentata dichiarazione di successione e pagata la relativa imposta)*».

²⁰ Considerato anche il venire meno del vecchio testo dell'articolo 2474, cod. civ. che imponeva il valore minimo della quota (prima mille lire poi un euro) o il riferimento a multipli dello stesso, anche in sede di divisione.

espressa in tal senso, in quanto, in caso contrario, sarebbe impossibile procedere a una cessione parziale della quota di Srl.

Ciò che sicuramente è venuto meno è la divisibilità automatica della quota per effetto di un evento traslativo a favore di più cessionari: per l'intestazione *uti singuli* della frazione di quota di Srl sarà necessario che si pervenga allo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) mediante la stipula di un atto di divisione (al quale, ovviamente, dovranno partecipare tutti i contitolari)²¹.

Da notare che la pubblicità nel Registro Imprese della vicenda successoria (che dalla caduta della partecipazione in comunione ereditaria giunge fino alla divisione dell'eredità o, quantomeno, fino alla divisione del bene ereditario rappresentato dalla quota societaria²²) è necessaria anche al fine di garantire la continuità e completezza delle vicende riguardanti la partecipazione originaria da iscrivere in CCIAA²³.

Quanto alla effettuata iscrizione dell'acquisto in proprietà esclusiva delle quote:

«la sua illegittimità si profila non soltanto in relazione alla omessa iscrizione del precedente acquisto mortis causa, ma anche per la violazione del disposto dell'articolo 2479, cod. civ., da ritenere applicabile (non solo ai trasferimenti in senso stretto bensì) a ogni atto inter vivos avente a oggetto la titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale, ivi compresa quindi la divisione»²⁴.

Pertanto:

«nell'ipotesi in cui non si sia addivenuti, per qualsiasi causa, allo scioglimento della comunione, o lo scioglimento di detta comunione non sia comunque stato provato, la quota ricade in comunione

²¹ Sul punto, si veda *amplius* F. Tassinari, "La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni", in Riv. not., 2004, pag. 1405 e ss. O. Cagnasso, "La società a responsabilità limitata", in Trattato Cottino, V, 1, Padova, 2007, pag. 142 e ss.; L. Bullo, "L'oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali", in Fondazione Italiana del notariato, contratto di divisione e autonomia privata, Milano, 2008, pag. 97 e ss..

²² C.d. divisione parziale o stralcio divisionale.

²³ Cfr. Giudice del Registro di Roma n. 6014/2017, e n. 20028/2017, secondo cui «sul piano formale, il principio di continuità e completezza delle trascrizioni vuole che vengano iscritti tutti i mutamenti succedutisi nel tempo nella titolarità delle quote sociali, essendo il registro destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti»; pertanto, «la cessione di singole frazioni di quote ereditarie postula invero l'iscrizione non solo del trasferimento mortis causa, ma altresì dell'atto divisionale, che comporta l'assegnazione delle "frazioni" di quota a ciascuno dei dividendi e quindi delle modifiche nella titolarità e nell'esercizio delle situazioni soggettive che fanno capo ai singoli eredi». Il principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione sancito dall'articolo 2188, cod. civ., infatti, deve ritenersi integrato dal principio di completezza con la conseguenza che l'obbligo di iscrizione andrebbe esteso «agli atti e ai fatti "modificativi" o "estintivi" di informazioni che formano oggetto di pubblicità per espressa previsione di legge; ovvero sia a tutti quegli atti, ma anche a tutti quei fatti, che abbiano, direttamente o indirettamente, la capacità di incidere in via immediata sulla esistenza, l'efficacia (e/o la produzione di determinati effetti giuridici) e/o la conformazione di una fattispecie che formi oggetto di pubblicità per rientrare nel novero di quelle legalmente "tipiche"» (sul puntosi veda V. Donativi, *L'iscrivibilità degli atti tra i principi di "tipicità" e di "completezza"*, in *Il Registro delle Imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura C. Ibba – I. Demuro, Torino, 2017, pag. 54 e ss., il quale ammette l'iscrivibilità degli atti di pignoramento, i sequestri conservativi e giudiziari, gli atti costitutivi di usufrutto o pegno, il sequestro penale preventivo e, appunto, la divisione, aventi a oggetto quote di Srl).

²⁴ Così, in Tribunale di Roma 2 maggio 2001, in Società, 2002, V, pag. 609 e ss. con commento di E. Civerra, "Iscrizione del trasferimento mortis causa di quote di s.r.l.". Da notare che, nella vicenda esaminata, la Corte romana ha ordinato ex articolo 700, c.p.c. all'organo amministrativo della Srl di iscrivere nel libro soci (ante Riforma 2003) l'intervenuto acquisto della quota indivisa caduta in successione per morte di un socio e a favore dei suoi aventi causa, nonché di annotare, a margine delle iscrizioni effettuate nel libro soci, l'illegittimità dell'acquisto da parte di ciascuno degli eredi di altrettante quote in proprietà esclusiva.

indivisa e ai contitolari è precluso l'esercizio in forma individuale delle prerogative connesse allo status di socio»²⁵.

Accettazione con beneficio di inventario e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali

Qualora il chiamato alla successione dichiari di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex articoli [484](#) e ss., cod. civ., allorché l'eredità comprenda anche quote di Srl, per l'esercizio dei relativi diritti sociali – *in primis* l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto (previo adempimento di tutte le formalità analizzate nei precedenti §) – occorrerà l'autorizzazione prescritta dall'[articolo 493](#), cod. civ., secondo le modalità di cui all'[articolo 747](#), c.p.c.?

La questione non è di poco conto, anche considerando la sanzione per l'erede-socio che importa la violazione dell'articolo 493, cod. civ.: la decadenza dal beneficio d'inventario e, conseguentemente, la decadenza dalla limitazione di responsabilità *intra vires hereditatis* per eventuali passività ereditarie.

Tale norma dispone, infatti, che:

«l'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario».

Come noto²⁶, l'elencazione degli atti di cui all'articolo 493, cod. civ. non è tassativa, dovendosi ritenere compresi anche gli atti che comportano il medesimo effetto di quelli espressamente previsti (e.g. la nozione di "alienazione" della quota deve ritenersi comprendere la vendita *tout court*, la permuta, la costituzione di diritti reali, la rinuncia traslativa, la *datio in solutum*, e in generale qualsiasi atto a titolo oneroso che importi il trasferimento di diritti sulla quota di Srl).

In particolare, relativamente all'esercizio del diritto di voto in assemblea, si riscontrano 2 precedenti giurisprudenziali, riferibili entrambi alla stessa vicenda (nella specie, si trattava della deliberazione in ordine all'ammissione al concordato preventivo), i quali sono giunti a conclusioni diametralmente

²⁵ Così Tribunale di Napoli 4 maggio 2017, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, pp. 450 e ss., *cit.*, con nota di F. Perreca, "Osservazioni a Trib. Napoli, 21 giugno 2017 e Trib. Napoli, 04 maggio 2017, in tema di comproprietà di partecipazione in società a responsabilità limitata e nomina del rappresentante comune", con il quale provvedimento viene negato il riconoscimento della titolarità esclusiva di una frazione della quota sociale caduta in comunione ereditaria, sia perché dall'ordinaria visura della società risultava che la quota era in proprietà indivisa tra i coeredi, sia perché in giudizio non era stato prodotto alcun valido titolo (testamento o atto di divisione) dal quale fosse possibile ricavare l'esistenza della proprietà divisa. Sul punto si veda anche Tribunale di Cagliari 27 settembre 2012 (l'acquisto in via esclusiva e senza compartecipazione *pro indiviso* con alcuno degli altri chiamati all'eredità da parte dell'erede testamentario presuppone la volontà del disponente di suddividere la propria partecipazione in più quote e di lasciare in successione ai chiamati singole frazioni di partecipazione).

²⁶ *Ex multis*, si veda G. Capozzi, "I negozi giuridici sui beni ereditari dell'incapace", in Vita Not., 1972, pag. 184 e ss.; A. Jannuzzi – P. Lorefice, "La volontaria giurisdizione", Milano, 2006, pag. 350 e ss.. In giurisprudenza, ricomprendono nella nozione di "alienazione" anche l'atto di divisione ereditaria, cfr. Cassazione n. 2994/1997, in Mass. Giust. Civ., 1997, pag. 546 e ss.; Cassazione n. 2684/1968, in Foro It., 1968, I, pag. 2740 e ss..

opposte: il primo²⁷, infatti, esclude la necessità di autorizzazione ex [articolo 493](#), cod. civ. all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto; mentre il secondo²⁸, al contrario, considera in astratto applicabile l'articolo 493, cod. civ. anche all'esercizio del diritto di voto.

Un altro precedente di merito²⁹, sposando l'orientamento negativo, ha statuito che:

«l'autorizzazione giudiziale prevista dall'articolo 493, cod. civ. per l'alienazione dei beni ereditari riguarda soltanto il compimento di atti di straordinaria amministrazione che possano incidere direttamente o indirettamente sul patrimonio ereditario, in quanto norma di stretta interpretazione, che pertanto non si estende ad atti diversi da quelli ivi contemplati, sicché comunque inammissibile appare il ricorso presentato dagli eredi beneficiari al giudice delle successioni per essere autorizzati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto inerente alle quote societarie comprese nell'eredità; laddove oggetto di autorizzazione a norma dell'articolo 493, cod. civ. possono essere la cessione delle quote sociali e la rinuncia ai diritti di opzione³⁰ sull'acquisto delle medesime quote sociali, in quanto costituente comunque un atto di disposizione patrimoniale, idoneo a ridurre la garanzia costituita dal patrimonio ereditario».

Ciò detto, deve rilevarsi come, in generale, l'autorizzazione ex art. 493 cod. civ. è necessaria ogniqualvolta si intenda compiere un atto di straordinaria amministrazione, suscettibile di pregiudicare o ridurre la garanzia dei creditori ereditari e dei legatari. Occorre, quindi, un'attenta valutazione della fattispecie concreta e delle potenziali conseguenze negative sul patrimonio ereditario del compimento dell'atto da parte degli eredi.

Anche l'esercizio dei diritti sociali e, in particolare, del diritto di voto da parte degli eredi beneficiari potrebbe rientrare (qualora vi sia stata accettazione con beneficio di inventario) tra gli atti idonei a incidere sul patrimonio ereditario. Analizzando la fattispecie concreta, dovrà essere autorizzato dal giudice delle successioni l'esercizio di quel diritto di voto che, in via immediata e diretta, possa influire sul valore delle partecipazioni e, quindi, dell'asse ereditario in cui essa è compresa.

Come ricordato dal Notariato:

«con riferimento al diritto di voto in assemblea, si dovrà, quindi, far riferimento non tanto, nelle Spa, alla natura ordinaria o straordinaria dell'assemblea, né, nelle Srl, all'incidenza sulla struttura

²⁷ Tribunale Lanusei, Decreto 4 gennaio 2001.

²⁸ Tribunale Lanusei 13 febbraio 2001, il testo integrale di entrambi i provvedimenti è reperibile presso la "Rivista giuridica sarda - 2001".

²⁹ Tribunale Salerno 1° giugno 2007, in [dejure.it](#).

³⁰ Per rinuncia all'opzione deve intendersi la rinuncia dell'erede con beneficio d'inventario al suo diritto di sottoscrivere un aumento di capitale. Considerando, tuttavia, che non sembra necessaria l'autorizzazione a non sottoscrivere l'aumento, il notariato ha espresso qualche dubbio in ordine all'utilità dell'autorizzazione alla rinuncia all'esercizio del diritto di opzione da parte dell'erede: «e infatti, se, da un lato, la mancata sottoscrizione di un aumento implica una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale, dall'altro lato deve rilevarsi che, in primo luogo, la mancata sottoscrizione dell'aumento non implica una riduzione del valore nominale della partecipazione e che, in secondo luogo, non sarebbe possibile costringere l'erede a sottoscrivere l'aumento, eseguendo il relativo conferimento».

organizzativa della società, quanto piuttosto all' idoneità della decisione a incidere sulla consistenza del bene ereditario (la partecipazione sociale)»³¹.

Dal novero delle decisioni oggetto di preventiva autorizzazione, tuttavia, parrebbe potersi escludere la nomina dell'organo amministrativo, in quanto decisione volta a garantire la continuità dell'attività d'impresa e, quindi, a prevenire il depauperamento del patrimonio aziendale (e, di riflesso, a evitare il depauperamento di quella parte dell'asse ereditario rappresentato dalla partecipazione societaria caduta in successione).

³¹ D. Boggiali, *ult.op., cit.*